


REGOLAMENTO SULL'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI
DEL COMUNE
DI CISTERNA DI LATINA



Delibera di Consiglio Comunale n° 53 del 13 Luglio 2000

CAPO I

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
--

Art. 1 Istituzione e denominazione

1. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Comunale, il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno, Commissioni Consiliari permanenti, con le modalità, i criteri e nel numero stabilito nel presente regolamento.
2. Le Commissioni sono 5 e sono così denominate:
 - 1° Commissione:
Finanze - Bilancio - Programmazione - Problemi del Lavoro - Personale
 - 2° Commissione:
Urbanistica e decentramento - Lavori pubblici e trasporto
 - 3° Commissione:
Igiene e Sanità – Assistenza – Servizi Sociali e Sanitari
 - 4° Commissione:
Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Turismo e Spettacolo
 - 5° Commissione:
Industria - Commercio - Agricoltura - Artigianato.

Art. 2 Competenze

Le competenze delle commissioni risultano di seguito indicate:

- 1) La Commissione **Finanze – Bilancio – Programmazione – Problemi del lavoro – Personale**, è competente a trattare le seguenti questioni:
 - Programmazione.
 - Bilancio (preventivo, variazioni, consuntivo).
 - Tributi e rendite patrimoniali.
 - Patrimonio.
 - Regolamento e pianta organica del personale.
 - Argomenti sindacali ed economici relativi ai dipendenti.
 - Rapporti con le OO.SS.
- 2) La Commissione **Urbanistica e decentramento LL.PP. e trasporto** è competente a trattare le seguenti questioni:
 - P.R.G. e tutti gli strumenti urbanistici relativi al territorio comunale.
 - Edilizia residenziale pubblica. Edilizia scolastica.
 - Trasporto e viabilità.
 - Opere e lavori pubblici in genere.
 - Servizi tecnologici.
- 3) La Commissione **Igiene e Sanità – Assistenza – Servizi sociali e sanitari** è competente a trattare le seguenti questioni:
 - Servizi sociali (anziani, minori, emarginati, portatori di handicap ecc...).

- Servizi sanitari.
- Servizi cimiteriali.

4) La Commissione ***Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Turismo e Spettacolo*** è competente a trattare le seguenti questioni:

- Pubblica istruzione, scuole private, biblioteche.
- Beni culturali ed ambientali.
- Sport e tempo libero.
- Gemellaggi con soggetti istituzionali esteri.
- Iniziative educative e culturali.

5) La Commissione ***Industria – Commercio – Agricoltura ed Artigianato*** è competente a trattare le seguenti questioni:

- Attività economiche e produttive in generale (agricoltura, artigianato, PMI, grandi imprese, commercio, turismo).
- Regolamentazione attività commerciali.

Qualora debbano essere trattati argomenti non previsti nelle competenze sopra descritte, il Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, ne assegna la trattazione alla Commissione ritenuta più idonea.

Art. 3 Durata

1. Le Commissioni durano in carica fino allo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. La perdita dello status di Consigliere comporta la decadenza da membro della Commissione.

Art. 4 Composizione

1. Le Commissioni Consiliari permanenti sono composte da 10 Consiglieri Comunali designati dai Gruppi Consiliari con proposta scritta del Presidente del Gruppo al Presidente del Consiglio e sono nominate dal Consiglio Comunale con votazione palese e a maggioranza dei votanti. In caso di controversie per l'assegnazione dei seggi alle varie Commissioni, decide il Consiglio Comunale con votazione, nelle forme previste dalla legge.
2. La partecipazione numerica di ciascun gruppo consiliare è determinata con criteri proporzionali, nel rispetto dell'art. 13 dello Statuto Comunale, e con arrotondamento all'unità. Qualora l'assegnazione non possa completarsi in termini di calcolo proporzionale, e per ogni altra controversia, decide il Consiglio Comunale con votazione, nelle forme previste dalla legge.
3. Il Presidente, il Vice Presidente vicario ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale, nonché i Capigruppo Consiliari, possono partecipare a tutte le Commissioni Consiliari Permanenti, senza espressione di voto e senza corresponsione di compenso.

4. Di norma entro 20 giorni dalla seduta di insediamento, il Presidente del Consiglio convoca tutte le Commissioni, al fine di procedere all'elezione del Presidente e del Vice Presidente delle stesse.
5. In caso di dimissioni, decadenza od impedimento che rendano necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il proprio Presidente, un altro rappresentante. Il Presidente del Consiglio Comunale ne da comunicazione alla prima seduta utile.
7. Ove un Consigliere aderisca ad altro gruppo, il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad inserire all'o.d.g. del primo Consiglio utile apposita proposta di deliberazione in cui viene recepita la nuova configurazione dei Gruppi presenti nel Consiglio Comunale e la nuova composizione delle Commissioni Consiliari.
8. Ciascun membro della Commissione ha facoltà di farsi sostituire da un altro Consigliere del suo gruppo e solo in via eccezionale anche da persona esperta esterna al Consiglio, comunicandolo per iscritto al Presidente.
9. Il Presidente di una Commissione può essere componente di altra Commissione.

Art. 5 Funzioni

1. Le Commissioni Consiliari Permanenti svolgono funzioni referenti per gli affari di competenza del Consiglio, sia per attività di indirizzo e controllo che per quelle decisionali. Pertanto esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta.
2. I pareri delle Commissioni devono essere resi nel termine di 15 giorni dall'assegnazione, salvo un minor termine espressamente richiesto nei casi di urgenza o previsto nel regolamento di contabilità.
3. Spetta anche alle Commissioni l'iniziativa di proposte di deliberazione consiliare nelle materie di rispettiva competenza, approvandone il relativo testo ed una relazione illustrativa.
4. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, compete alle Commissioni Consiliari Permanenti, nell'ambito delle rispettive competenze, di propria iniziativa o su incarico del consiglio Comunale, di verificare lo stato di attuazione dei piani, di programmi generali o settoriali, nonché di approfondire particolari problemi amministrativi, per poi riferirne al Consiglio Comunale.
5. Il Presidente della Commissione ha facoltà di ottenere dagli uffici competenti tutti gli atti, la documentazione e le informazioni necessarie per il regolare svolgimento delle proprie attività, salvo quelli cui sia apposto segreto a norma dell'apposito regolamento.
6. Ciascuna Commissione, nell'ambito della propria competenza, può chiedere il parere di altre Commissioni Consiliari, del Segretario Generale, del Direttore Generale, ove nominato, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Dirigente di riferimento.
7. Due o più Commissioni possono essere convocate in seduta congiunta dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio o dai rispettivi Presidenti per l'esame di particolari questioni interessanti nello stesso tempo la competenza di più Commissioni.

8. Nell'ipotesi del comma precedente, la Commissione è presieduta dal Presidente più anziano, se presente, ed il relativo verbale viene redatto dal Segretario della Commissione il cui Presidente presiede la seduta congiunta.
9. Il Presidente della Commissione stabilisce l'ordine del giorno, fissa la data della seduta, convoca la Commissione stessa e ne presiede la riunione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. Ogni membro della Commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione stessa.
10. L'espressione del voto dei componenti delle Commissioni avviene, normalmente, in forma palese, per alzata di mano.
11. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto, a mezzo di schede, secondo la procedura prevista per il Consiglio Comunale. In tal caso i componenti avranno tutti lo stesso peso unitario.
12. Ogni determinazione adottata dalle Commissioni Consiliari sulle proposte si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole dei componenti che rappresentano la maggioranza dei Consiglieri Comunali. In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la Commissione.
13. Non possono partecipare ai lavori della Commissione quei membri che abbiano interessi privati di natura patrimoniale, salvo i casi di provvedimenti di carattere generale tra cui la pianificazione del territorio e le determinazioni dei tributi. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui l'interesse riguardi parenti o affini fino al quarto grado.
14. Le funzioni di segretario delle Commissioni Consiliari sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Generale. In caso di assenza o impedimento del segretario della Commissione, le sue funzioni sono svolte da un membro della stessa, su designazione del Presidente della Commissione medesima.
15. Il Segretario della Commissione ha il compito di:
 - a) predisporre gli avvisi di convocazione e gli ordini del giorno da inviare ai membri della Commissione;
 - b) assistere ai lavori della Commissione e redigere il verbale, anche in caso di seduta deserta, che sarà firmato dallo stesso e da chi presiede la Commissione;
 - c) restituire tutti gli atti e la documentazione ricevuti all'ufficio o all'organo proponente, unitamente ad una copia del verbale relativo alle decisioni adottate dalla Commissione;
 - d) trasmettere altresì copia del verbale agli stessi soggetti di cui al comma 16;
 - e) curare che i verbali siano, di regola, approvati nella seduta successiva alla loro adozione. Per eventuali rettifiche agli stessi, si procede nella successiva seduta della Commissione consiliare;
 - f) curare altresì che i verbali siano individuati con numerazione progressiva cronologica per ogni anno solare e che negli stessi venga dato atto di tutti i membri presenti, o dei loro delegati, e degli assenti, nonché di tutti coloro che intervengono ai lavori della Commissione a qualsiasi titolo e di coloro che, invitati dal Presidente della Commissione, non siano presenti;

- g) predisporre un elenco dei Consiglieri presenti alle riunioni, al fine di liquidare l'indennità di presenza, con esclusione di quelli di cui al successivo comma.
16. Alle Commissioni Consiliari Permanenti partecipano, senza diritto di voto, ma con diritto di proposta e di emendamento:
- a) il Sindaco;
 - b) gli Assessori competenti.
17. Il Segretario Generale ed il Direttore Generale, ove nominato, possono partecipare ai lavori della Commissione, rispettivamente con funzioni di assistenza giuridico-amministrativa ed in qualità di preposto all'attività gestionale dell'Ente.
18. Qualora la materia sia di interesse della circoscrizione, il rispettivo Presidente o un suo Consigliere delegato, partecipa senza diritto di voto ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti ai sensi dello Statuto Comunale, facendone motivata richiesta al Presidente della Commissione, ovvero su iniziativa di questi.
19. Su richiesta del Presidente, sono tenuti ad intervenire ai lavori della Commissione:
- a) i dirigenti, i funzionari ed altri dipendenti comunali;
 - b) i dirigenti di enti, aziende ed organismi a cui il Comune partecipa;
 - c) i revisori dei conti;
 - d) i componenti del nucleo di valutazione;
 - e) il difensore civico.
20. Il Presidente della Commissione ha facoltà di far intervenire ai lavori della stessa persone estranee all'Amministrazione, al fine di ottenere ulteriori elementi di valutazione in merito alle proprie attività.
21. La sede delle riunioni della Commissione è stabilita dal Presidente della Commissione.
22. L'assegnazione d'ufficio delle proposte di deliberazione alle Commissioni è effettuata dal Presidente del Consiglio. E' fatto salvo il diritto di iniziativa propositiva di ciascun membro delle Commissioni.
23. In ogni caso saranno esaminate direttamente dal Consiglio Comunale, senza alcun parere, tutte quelle proposte di deliberazione che, assegnate alle Commissioni Consiliari Permanenti, dalle stesse non siano state licenziate nel termine di quindici giorni dall'assegnazione, salvo un minor termine espressamente indicato nei casi d'urgenza o previsto nel regolamento di contabilità o per sopravvenute scadenze di legge.
24. Ogni Commissione potrà nominare un relatore per illustrare al Consiglio Comunale il parere espresso sull'argomento.

Art. 6 Convocazione – Validità delle riunioni

1. Il Presidente convoca la Commissione, in un termine non superiore ai 5 giorni dal ricevimento della richiesta, quando lo richiedano un numero di suoi componenti che hanno la rappresentanza di 1/5 (un quinto) di Consiglieri Comunali, o l'Assessore al ramo, che indicano altresì gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. In caso di assenza o di impedimento del Presidente della Commissione, la convocazione è

effettuata dal vice Presidente della stessa. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, la Commissione è convocata, per l'esercizio delle proprie funzioni, dal Presidente del Consiglio.

2. Per particolari motivi o scadenze di legge, è facoltà del Sindaco o del Presidente del Consiglio di chiedere la convocazione della Commissione in qualsiasi momento, indicandone gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno. In tal caso la convocazione deve essere effettuata in via d'urgenza dal Presidente della Commissione e la riunione è tenuta in un termine massimo di 48 ore dalla richiesta. In tale ipotesi ed in quelle di cui al precedente comma, qualora il Presidente della Commissione non provveda a convocare la stessa in tempi utili, il Presidente del consiglio può intimargli di provvedere entro una determinata scadenza e, ove persista l'inadempienza, convocare in sua vece la Commissione.
3. Gli avvisi di convocazione, con l'elenco degli oggetti da trattare, devono essere affissi all'Albo pretorio e consegnati ai membri della Commissione, anche non aventi diritto al voto, almeno 3 giorni prima (2 liberi dalla data di consegna dell'avviso) della seduta, inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario. Nei casi di urgenza, basta che l'avviso sia consegnato, ovvero comunicato anche a mezzo telefono o fax, almeno 24 ore prima della seduta.
4. L'eventuale ritardata od omessa consegna o comunicazione dell'avviso di convocazione per qualsiasi causa è sanata quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta alla quale era stato invitato.
5. Copia dell'avviso e dell'ordine del giorno deve essere altresì rimessa, per conoscenza:
 - a) al Sindaco;
 - b) all'Assessore al ramo;
 - c) ai Gruppi Consiliari;
 - d) al Segretario Generale;
 - e) al Direttore Generale, ove nominato;
 - f) ai Presidenti dei Consigli di Circostrizione, qualora la materia li riguardi;
 - g) ai Revisori dei conti, qualora l'ordine del giorno riguardi il bilancio preventivo, il conto consuntivo o le variazioni di bilancio.
6. Salvi i casi relativi all'elezione del Presidente e del vice Presidente, la seduta è dichiarata deserta trascorsi 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione se non sono presenti un numero di componenti che rappresentino la metà più uno dei Consiglieri Comunali, compreso il Presidente. Per le adunanze di seconda convocazione devono essere presenti un numero di componenti che esprimano almeno un terzo dei Consiglieri Comunali.
7. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo i casi in cui le Commissioni stesse decidano di procedere con sedute riservate, qualora vi siano motivate esigenze da indicarsi nel verbale della seduta. Sono obbligatoriamente riservate quando la pubblicità della seduta possa comportare danno agli interessi del Comune.

CAPO II

ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELLE ALTRE COMMISSIONI

Art. 7 Commissioni speciali

1. Il Consiglio Comunale può, in qualsiasi momento, istituire nel proprio seno apposite Commissioni Consiliari speciali per lo studio di materie, problemi o proposte particolari di interesse comunale che richiedono uno specifico approfondimento.
2. Il Consiglio Comunale, in sede di istituzione della Commissione, ne stabilisce la composizione, l'organizzazione, i poteri e la durata, prevedendo che il Presidente della Commissione stessa possa procedere all'audizione o alla consulenza di dirigenti o funzionari comunali nonché di esperti anche estranei all'Amministrazione.
3. Per il funzionamento della Commissione si applica, se e in quanto compatibile, la disciplina prevista per le Commissioni Consiliari Permanenti, compresa l'elezione del Presidente e del Vice Presidente, ove il Consiglio non provveda direttamente.
4. Le Commissioni Consiliari Speciali sono equiparate, ad ogni effetto di legge o di regolamento, alle Commissioni Consiliari Permanenti.
5. La redazione dei verbali della Commissione viene effettuata da un funzionario comunale designato dal Segretario Generale.
6. Al termine dei lavori, la Commissione trasmette la proposta conclusiva al Sindaco ed al Presidente del Consiglio per i provvedimenti di competenza della Giunta o del Consiglio o dei dirigenti ed è sciolta. I verbali della Commissione sono consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Art. 8 Commissioni di controllo e garanzia

1. Su proposta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o su istanza sottoscritta da almeno 10 Consiglieri o a seguito di gravi irregolarità, su segnalazione effettuata dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Nucleo di valutazione o dal Difensore civico, il Consiglio Comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni Speciali di controllo e garanzia sull'attività dell'Amministrazione.
2. La deliberazione che, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, costituisce la Commissione, definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi, secondo il principio di proporzionalità della rappresentanza consiliare. Nel provvedimento di nomina viene designato il Presidente, scelto tra i componenti della minoranza, che ha il compito di convocare e presiedere le sedute e può, altresì, procedere all'audizione o alla consulenza di dirigenti o funzionari comunali, nonché di esperti anche estranei all'Amministrazione. Il Consiglio può altresì

nominare un Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.

3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, ai sensi del regolamento sul procedimento e sull'accesso ai documenti amministrativi, il Segretario Generale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Le Commissioni Consiliari di indagine sono equiparate, ad ogni effetto di legge o di regolamento, alle Commissioni Consiliari Permanenti.
5. Le riunioni non sono pubbliche e le risultanze dei lavori restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. La redazione dei verbali della Commissione, che si può anche avvalere di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un funzionario comunale designato dal Segretario Generale. I verbali sono firmati dal Presidente e dal funzionario verbalizzante.
7. I lavori delle Commissioni possono concludersi con l'approvazione all'unanimità della relazione conclusiva o, in caso contrario, con la redazione di due relazioni, di cui una di minoranza.
8. Nella esposizione al Consiglio il Presidente della Commissione relaziona sui fatti accertati e sui risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono risultati direttamente o indirettamente connessi con l'ambito della medesima. Per gli stessi fatti e risultati è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente 5° comma. L'eventuale relazione di minoranza è illustrata da uno degli estensori.
9. Il Consiglio Comunale, preso atto delle risultanze della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito ai provvedimenti che la Giunta, i dirigenti, o il Sindaco stesso dovranno adottare entro un termine prestabilito dal Consiglio medesimo.
10. Con l'esposizione delle risultanze al Consiglio Comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente consegnati al Segretario Generale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Restano salve le eventuali responsabilità stabilite dalla legge e dai regolamenti.

Art. 9 Commissioni di studio

1. Il Consiglio comunale può istituire nel proprio seno Commissioni con l'incarico di studiare o elaborare piani, atti, regolamenti e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto, ovvero con il compito di analizzare fatti, atti e situazioni complesse che hanno rilevante interesse per l'Amministrazione, provvedendo per tale specifico fine ad assicurare alle Commissioni l'opera di dipendenti comunali e di esperti esterni, che hanno

riconosciuta competenza nelle materie da trattare, scelti dal Consiglio nella deliberazione di costituzione con la quale sono stabilite la composizione della Commissione, le modalità e la durata della stessa e, in via definitiva, le competenze dovute ai membri esterni nonché ai dipendenti comunali, i tempi di pagamento e la copertura finanziaria a carico del bilancio dell'Ente.

2. Il Presidente della Commissione, che è nominato dal Consiglio Comunale nel proprio seno, riferisce al Consiglio, periodicamente, sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso. Alla conclusione dell'incarico, la relazione, gli atti e/o la proposta che costituiscono lo studio effettuato. Il Consiglio può altresì nominare un vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento del medesimo.
3. La redazione dei verbali delle riunioni viene effettuata da un funzionario comunale, su designazione del Segretario Generale.
4. Il Sindaco, il Presidente del Consiglio, gli Assessori competenti, il Direttore Generale, ove nominato ed il Segretario Generale possono partecipare ai lavori della Commissione.
5. Le Commissioni per gli incarichi di studio sono equiparate, relativamente ai Consiglieri Comunali componenti, alle Commissioni Consiliari Permanenti di cui costituiscono articolazione ad ogni effetto di legge e di regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 10 Aggiornamento del presente regolamento

Il presente regolamento potrà essere modificato dietro richiesta di almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri Comunali, ed approvazione a maggioranza del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale nominerà una apposita commissione, per l'aggiornamento del presente regolamento.

Art. 11 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'albo Comunale per ulteriori 15 (quindici) giorni.
3. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento delle Commissioni Consiliari.

Art. 12 Diffusione

1. Copia del presente regolamento è inviata dal Presidente del Consiglio Comunale ai Consiglieri Comunali in carica.
2. Copia del regolamento è inviata, a cura del Sindaco neoeletto, ai Consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

INDICE

Capo I Commissioni Consiliari Permanenti: Organizzazione	
Art. 1	Istituzione e denominazione.....pag. 2
Art. 2	Competenze.....pag. 2
Art. 3	Duratapag. 3
Art. 4	Composizionepag. 3
Art. 5	Funzionipag. 4
Art. 6	Convocazione – Validità delle riunionipag. 6

Capo II Altre Commissioni: Istituzione e disciplina	
Art. 7	Commissioni Specialipag. 8
Art. 8	Commissioni di controllo e garanziapag. 8
Art. 9	Commissioni di studiopag. 9

Capo III Disposizioni finali	
Art. 10	Aggiornamento del presente regolamentopag. 11
Art. 11	Entrata in vigorepag. 11
Art. 12	Diffusionepag. 11
Indicepag. 12